

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE


Modelli e scenari organizzativi negli Eventi Emergenziali

SEMINARIO “PROTEZIONE CIVILE E PROFESSIONI TECNICHE: STN E SOT”

MARTEDI 14 APRILE 2026 - ORE 14.00: 18.30
CINEFLASH
FORLIMPOPOLI (FC)

14 Aprile 2026

Ing. Felice Monaco, Presidente-Coordiatore della Strutturale Tecnica Nazionale



DATE SIGNIFICATIVE

- DPCM 08/07/2014 – Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, NTN
- 2016 – Emergenza post sisma Centro Italia
- 01/01/2018 – Nuovo Codice di Protezione Civile
- 29/03/2018 – Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali
- **06/02/2020 – Costituzione della Struttura Tecnica Nazionale**
- 29/10/2020 – Emanazione delle Indicazioni Operative per la formazione Aedes
- 2022 – Firma Protocollo d'Intesa tra DPC e STN per i Corsi di formazione Aedes

- 12/10/2023 – Convegno al DPC sul concorso alle attività di Protezione Civile della STN alla presenza del Ministro Musumeci e del Capo Dipartimento Curcio
- 10/02/2025 – Evento presso la sala della Regina di Montecitorio per la consegna dell'attestazione di merito per la partecipazione ai professionisti iscritti alla STN impegnati durante la campagna sopralluoghi nell'area dei Campi Flegrei 2024

- **08/10/2025 Sottoscrizione protocollo d'Intesa tra DPC e STN**



DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1
Codice della Protezione Civile.
(GU n.17 del 22-1-2018) Vigente al: 30-7-2022)

Art. 13

Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale confinalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
 - g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
2. **Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali ed i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee,** e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

SISTEMA DI SUPPORTO TECNICO

RISCHI PROTEZIONE CIVILE

1. Rischio sismico
2. Rischio vulcanico
3. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico
4. Rischio maremoto
5. Rischio incendi
6. Rischio sanitario
7. Rischio nucleare
8. Rischio ambientale
9. Rischio industriale



Esercitazione Nazionale dello Stretto – Dicomac Reggio Calabria – 11/2022

STN è costituita

da iscritti negli Albi delle sette Professioni Ordinistiche Tecniche

Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti Agrari, Periti Industriali, Agronomi e Forestali

STN perchè

- Unico riferimento organico ed omogeneo per gli aspetti prevenzionali e per la gestione dell'emergenza a supporto dello Stato, Regioni, Comuni con anche attività estere e di tutta la comunità;
- Maggiore efficacia ed efficienza nell'impiego dei tecnici in scenari emergenziali ;
- Soggetto di riferimento, sia Nazionale che Territoriale, per attivazione e somministrazione di percorsi formativi continui ai tecnici per tutti i 9 rischi emergenziali e per sensibilizzazione alla cultura della Protezione Civile in ambiti di comunità e di scuole;

svolgendo “prestazioni intellettuali”

LE FASI PRE EMERGENZA E POST



/-----**CODICE di PROTEZIONE CIVILE**-----/

QUALIFICA PROFESSIONALE	ISCRITTI STN 2026
ARCHITETTO	1318
DOTTORE AGRONOMO e FORESTALE	183
GEOLOGO	335
GEOMETRA	1066
INGEGNERE	2958
PERITO AGRARIO	43
PERITO INDUSTRIALE	231
Totale complessivo	6134



Continuano i percorsi formativi rivolti ai professionisti iscritti agli Albi di Ordini e Collegi. I corsi, sviluppati secondo quanto previsto dalle Indicazioni operative per la formazione, hanno lo scopo di integrare competenze ed esperienze professionali con conoscenze specifiche che ne consentano l'impiego nell'emergenza post-sismica, in particolare nelle attività di valutazione speditiva dell'impatto e di rilievo del danno e dell'agibilità delle strutture, nell'ambito dell'azione coordinata di protezione civile, ai diversi livelli di competenza istituzionale e territoriale.

Il continuo lavoro sui territori, in sinergia tra STN e Ordini e Collegi territoriali, volto a sviluppare attività di formazione e informazione per gli iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale sulla cultura della prevenzione in materia di protezione civile, ha portato il numero degli **iscritti ad STN** a crescere di anno in anno: ad oggi sono **6.134**.

I corsi di formazione per valutatori AeDES, organizzati in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale e con i Dipartimenti di Protezione Civile regionali, prevedono un **percorso formativo di 60 ore**, oltre all'esame finale, come riportato nelle "Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e dei professionisti iscritti agli albi di Ordini e Collegi", emanate il 29 ottobre 2020, relative alla valutazione dell'impatto, al censimento dei danni e al rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali.

Dopo l'esperienza del Centro Italia 2016, uno degli obiettivi prioritari di STN era quello di disporre di tecnici formati alla valutazione del danno post-sisma in ogni Regione; pertanto, dal 2021 al 2025 sono stati completati 40 corsi di formazione per valutatori AeDES di livello 1 e 2. Ad oggi, il totale dei **valutatori AeDES affiliati a STN** abilitati secondo le Indicazioni operative per la formazione, **sono 3.320**, di cui 1.554 abilitati prima del 2020.

Regioni	AGR. FOR.	ARCH. ARCH.	ARCH. JUNIOR	GEOL.	GEOM.	ING.	PER. AGR.	PER. IND.	totale
ABRUZZO		42		8	35	66			151
BASILICATA		7		1	15	11			34
CALABRIA		27		5	58	38			128
CAMPANIA		108		10	63	201	2		384
EMILIA - ROMAGNA		54		3	59	114			230
FRIULI VENEZIA - GIULIA		12		2	14	61			89
LAZIO		99	3	8	26	188		1	325
LIGURIA		21		2	53	20			96
LOMBARDIA		81		8	96	203	2		390
MARCHE		41		3	40	142			226
MOLISE		13		1	13	18	1		46
PIEMONTE		44		5	93	31			173
PUGLIA		48		5	62	77	1		193
SARDEGNA		12		3	11	14			40
SICILIA	1	49		9	24	87	1	1	172
TOSCANA		91		10	94	77	1	1	274
TRENTINO - ALTO ADIGE		3		2	8	16			29
UMBRIA		4		1	16	39			60
VALLE D'AOSTA		3			1	7			11
VENETO		66		11	76	113	2	1	269
Totale	1	825	3	97	857	1523	10	4	3320

Dpcm dell'8 luglio 2014 - Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale

Articolo 1

Istituzione e Composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in:

ELENCHI regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da

una sezione 1 - regionale (NT-REG- Sez. 1)

e da

una sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2),

lista a) tecnici in organico all'ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, od alla regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile;

lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione;


ELENCO centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC),

Articolo 2


Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). **I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle sezioni dell' Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile.**

ORGANIGRAMMA DELLA S.T.N.



COMPONENTI OPERATIVE DELLA S.T.N.



Organizzazione Territoriale di STN

Il Coordinamento Attività Regionali e Province Autonome (C.A.R.) e Sezioni Operative Territoriali (S.O.T.)

_La SOT è costituita dai tecnici iscritti alla STN di ciascuna professione a livello di ordine e collegio territoriale ed è coordinata da un Coordinatore e Vice-Coordinatori individuati dagli iscritti

_ il C.A.R. è composto dai Coordinatori di ciascuna S.O.T

- i membri che compongono il C.A.R. individuano un referente Coordinatore ed eventualmente uno o più Vice-Coordinatori.

- Nel C.A.R. va assicurata la presenza di un Componente consultivo, per ogni Consulta/Federazione Regionale di Ordini e Collegi territoriali.

_Il C.A.R. si rapporta con il CO.GE.CO. e con le strutture di supporto della S.T.N. per gli aspetti operativi di competenza, oltre che con le Strutture della Protezione Civile delle Regioni e Province autonome con le quali possono sottoscrivere accordi di collaborazione territoriali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO.

-
- *armonizza e pianifica la formazione e l'aggiornamento a livello territoriale, in linea e di concerto con il CO.GE.CO.*
 - *accede alla visione del database della S.T.N. per gli iscritti negli Ordini e Collegi territoriali della Regione/Prov. Autonoma di appartenenza;*
 - *partecipa agli incontri promossi dal CO.GE.CO.;*
 - *promuove e coordina, d'intesa con le S.O.T. e sulla base delle indicazioni che perverranno da parte del CO.GE.CO. e D.P.C., le attività di aggiornamento previste per i tecnici qualificati;*
 - *coordina, d'intesa con le S.O.T., la revisione e aggiornamento annuale dell'Elenco dei tecnici qualificati; I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori devono essere reperibili h.24 - 365 gg/anno*
 - *La durata della nomina è di tre anni, rinnovabile.*

 - *il Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO., può sostituire in qualunque momento il Coordinatore ed il/i Vice Coordinatore o commissariare l'organismo.*

**RAPPORTI ATTIVI
FEDERAZIONI/
CONSULTE
ORDINI E COLLEGI
TERRITORIALI**

**EVENTI FORMATIVI
CONDIVISI CON TUTTE LE
CATEGORIE AFFERENTI
STN**

**ESERCITAZIONI SUL
CAMPO
CO-ORGANIZZATE CON
LE STRUTTURE
REGIONALI DI P.C.**

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
e
STRUTTURA TECNICA NAZIONALE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, rappresentata dal Capo Dipartimento, Prefetto Fabio Ciciliano, di seguito **"il Dipartimento"**

E

la "Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile" e più brevemente **"Struttura Tecnica Nazionale"** oppure **"STN"**, rappresentata dal Presidente Coordinatore pro tempore Ing. Felice Antonio Monaco, in nome e per conto dei Consigli Nazionali ad essa aderenti.

congiuntamente "le Parti";

CONSIDERATO che il Dipartimento ed i Consigli Nazionali aderenti alla STN collaborano da anni per le attività di formazione sulla gestione tecnica degli scenari emergenziali, in particolare il rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-evento sismico;

CONSIDERATO che in virtù di questa collaborazione, il Dipartimento ha potuto avvalersi, per le attività di gestione tecnica poste in essere nelle emergenze sismiche degli ultimi anni, del contributo dei Consigli Nazionali, tramite gli ordini e i collegi professionali a essi afferenti (di seguito: "sistema ordinistico"), attraverso la mobilitazione dei professionisti tecnici previamente formati;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente **"Indirizzi Operativi per la gestione delle Emergenze"**.

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al **"Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico"**;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2014, di *Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del*

Roma 8 Ottobre 2025

Protocollo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Struttura Tecnica Nazionale

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Gli atti di natura normativa e convenzionale citati nelle premesse, che si intendono integralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente atto disciplina la reciproca collaborazione tra il Dipartimento e la Struttura Tecnica Nazionale - STN, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per la gestione delle emergenze nazionali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, connesse in particolare agli eventi sismici.
2. Il Protocollo definisce inoltre le attività generali che le parti si impegnano a realizzare, sia in regime ordinario sia nelle fasi emergenziali di cui al comma 1, in relazione alla formazione, alle modalità e ai criteri per la mobilitazione e l'impiego dei professionisti iscritti alla STN nelle attività di protezione civile.

Articolo 3

Protocollo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Struttura Tecnica Nazionale

Articolo 14

Sottoscrizioni

1. Il Protocollo di intesa è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 *"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.*

per il Dipartimento della Protezione Civile

Il Capo del Dipartimento

Fabio Ciciliano

per la Struttura Tecnica Nazionale

Il Presidente Coordinatore

Felice Monaco

Art. 2 e Art.3 del Protocollo

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU n.17 del 22-1-2018) Vigente al: 30-7-2022

Art. 7

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale** connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Art. 2

Attività di protezione civile

- 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento

Art.3 del Protocollo

Compiti della Struttura Tecnica Nazionale

2. STN può, altresì, essere attivata dal Dipartimento, qualora ritenuto necessario, anche in altre attività afferenti al settore della protezione civile, come, ad esempio, **le esercitazioni di protezione civile e le attività in materia di prevenzione**, previa stipula di convenzioni attuative, di cui all'articolo 6, volte a definire le attività, gli obiettivi, i requisiti formativi, le fasi di attuazione, il rimborso dei costi delle attività richieste e concordate nonché, di comune accordo, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.

3. L'impiego della STN, oltre a quanto previsto dal successivo **articolo 10**, **può essere richiesto dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 4 del Codice**, per fornire supporto, qualora necessario, nello svolgimento delle diverse attività afferenti al settore della protezione civile, previa informativa al Dipartimento, alle medesime condizioni stabilite **all'art. 7** del presente protocollo, e con risorse a carico delle amministrazioni che ne richiedono l'attivazione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU n.17 del 22-1-2018) Vigente al: 30-7-2022

Art. 4

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze. 2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

Art.10 del Protocollo

Ulteriori forme di collaborazione e Convenzioni con altri soggetti

1. Le Parti possono concordare ulteriori forme di collaborazione per l'impiego dei professionisti iscritti alla STN nelle attività di valutazione dell'impatto e di censimento del danno a seguito di un'emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, anche per eventi causati da tipologie di rischio differenti da quello sismico.

Art.7 del Protocollo

Oneri

2. In caso di evento sismico di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, ai tecnici impiegati viene riconosciuto il rimborso delle documentate spese di missione ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato A del DPCM 8 luglio 2014, e/o ogni altro eventuale rimborso individuato da specifiche disposizioni emergenziali, entrambi posti a carico delle risorse messe a disposizione del Dipartimento per la gestione dell'emergenza specifica ai sensi dell'art. 24 del Codice.

7. I professionisti impegnati nelle attività suddette non possono svolgere incarichi professionali relativi agli edifici valutati, conferiti da privati, connessi al superamento della situazione emergenziale di cui trattasi, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione di assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità.

Art.11 del Protocollo

Disposizioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. I tecnici professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi Territoriali e inseriti volontariamente negli elenchi della STN, ai fini della tutela della sicurezza e salute, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – pertanto con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo con la medesima STN – devono:
 - a. ottemperare alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del predetto d.lgs. 81/2008;
 - b. sottoporsi agli accertamenti medici basilari finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute quale misura generale di auto prevenzione sanitaria;
 - c. dotarsi di specifici e idonei DPI.
2. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, relativamente a contesti emergenziali, i soggetti coinvolti non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile.

I PRINCIPALI OBIETTIVI FUTURI

FORMAZIONE STN

- **Avviare nuove edizioni di Corsi di Formazione per livello 1, 2, 3 e 4**
- Implementare l'elenco dei tecnici formati su tutti e nove i rischi di protezione civile, iscritti alla STN, al fine di avere una rete nazionale ampia
- Sviluppare attività di formazione e informazione per gli iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale sulla cultura della prevenzione - è in programma un **seminario aperto a tutti gli iscritti facenti parte di STN per il solo livello 1**
- **Proporre al DPC progetti di attività e formativi che riguardino in particolare le professioni associate di recente ad STN**

ORGANIZZAZIONE STN

- Consolidare le azioni di confronto e concertazione con tutti gli Enti e le Strutture del Servizio nazionale della protezione civile
- **Finalizzare le convenzioni con Dipartimenti e Strutture di Protezione Civile Regionali**
- Attivare iniziative di relazioni a livello internazionale con organismi omologhi per meglio connotare il ruolo e la presenza nei vari scenari della Struttura Tecnica Nazionale
- **Attivare azioni per la piena operatività di tutte le professioni facenti parte di STN**
- Concertare con il Ministero di Protezione Civile e con il Dpc le modifiche normative riguardanti il ruolo, i contenuti e l'operatività di STN;
- Analizzare e valutare le azioni da intraprendere per dare il contributo nella prevenzione e per essere attivi già nella prima fase di un evento emergenziale
- **Individuare percorsi di partecipazioni a progetti/finanziamenti nazionali ed europei**